

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, composta da:

avv. Luca De Pauli, presidente e relatore,
avv. Anna Fabbro, componente
avv. Andrea Del Vecchio, componente

con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell'A.I.A. sig. Giorgio Pestrin, ha pronunciato nel corso della riunione del 18.3.2022, tenutasi in videoconferenza, all'unanimità dei propri componenti la seguente decisione:

CS-4/2021-2022 RECLAMO della A.S.D. LAVARIAN MORTEAN ESPERIA (Campionato Promozione Gir. A) in merito alla regolarità della gara A.S.D. LAVARIAN MORTEAN ESPERIA / A.S.D. MARANESE, disputata il 26.02.2022 (in C.U. n° 89 del 10.03.2022)

Con provvedimento pubblicato sul C.U. n° 89 dd 10.03.2022, il GST a scioglimento di propria precedente riserva accoglieva il reclamo presentato dalla A.S.D. LAVARIAN MORTEAN ESPERIA relativamente alle conseguenze derivanti dal fatto che, prima dell'inizio della gara disputatasi il 26.2.2022 e a cagione di un malore occorso a un proprio calciatore, la A.S.D. MARANESE avesse sostituito il proprio n. 11 modificando la lista presentata all'arbitro, ma di un tanto avvertendo solamente quest'ultimo e non la squadra avversaria.

In relazione all'anzidetto comportamento, ritenuto trattarsi di inadempimento formale non idoneo a determinare l'irregolarità dello svolgimento della gara il GST, avendo a riferimento le sanzioni previste dall'art. 11, comma 1, lett. C, del C.G.S. (Sanzioni inerenti alla disputa delle gare - infrazioni agli obblighi che comportano soltanto adempimenti formali), comminava a carico della A.S.D. MARANESE la sanzione della ammonizione e la inibizione nei confronti del sig. Ilario ZAMARIAN, dirigente accompagnatore, fino al 22.03.2022, avendo la ricorrente richiesto nel proprio reclamo – senza ulteriori specificazioni – *“l'applicazione delle sanzioni previste dal regolamento in tali casi”*.

Avverso tale decisione A.S.D. LAVARIAN MORTEAN formalizzava in data 17.3.2022 a mezzo PEC un reclamo, peraltro indirizzandolo al Tribunale Federale Territoriale e non a questa Corte sportiva d'appello; richiamato l'art. 61 co. 3 N.O.I.F. secondo cui *“le variazioni eventualmente apportate all'elenco di gara dopo la consegna all'arbitro, purché ammesse, devono essere trascritte, ad iniziativa della società che le apporta, anche sulla copia di spettanza dell'altra società”* (adempimento richiamato anche nella guida A.I.A. edizione 2021) ed evidenziato il pregiudizio patito dalla mancata conoscenza nel fatto di essere stata privata della possibilità di modifica della propria formazione *“per meglio contrapporsi alla squadra avversaria”*, richiedeva questa volta *“l'applicazione della sanzione a carico della ASD Maranese della sconfitta per 3 a 0 a tavolino o, in subordine, la ripetizione della gara”*.

Evidenziava, altresì, il mancato contraddittorio sugli scritti difensivi della controinteressata, dei quali lamentava la mancata messa a disposizione.

Preliminarmente questa Corte Sportiva d'Appello – funzionalmente competente ai sensi dell'art. 76 co. 1 CGS per i reclami avverso le decisioni dei Giudici sportivi territoriali, e alla quale deve dunque ritenersi la reclamante abbia voluto rivolgere la propria istanza di revisione della decisione qui impugnata – evidenzia la contestuale sussistenza di **plurimi profili di inammissibilità**, ciascuno dei quali sufficiente a precludere l'esame della questione meritale sottesa, vale a dire:

- a) **difetto di preannuncio di reclamo** nel termine di giorni due dalla pubblicazione della decisione che si è inteso impugnare (art. 77, comma 2 CGS, rif. decisione CS-1/2021-2022 di questa Corte, in CU n. 55 del 10.12.2021), adempimento della cui doverosità peraltro la ricorrente senz'altro è a piena conoscenza, avendolo infatti ritualmente ossequiato in occasione della proposizione delle proprie prime doglianze avanti al GST;
- b) **tardività del reclamo**, non essendo stato rispettato il termine di giorni 5 decorrente dalla pubblicazione della decisione reclamata (rif. decisione CS-2/2021-2022 di questa Corte, in CU n. 59 del 17.12.2021);
- c) **formulazione di domande nuove** (*“l'applicazione della sanzione a carico della ASD Maranese della sconfitta per 3 a 0 a tavolino o, in subordine, la ripetizione della gara”*), in luogo e in sostituzione della originaria richiesta di *“applicazione delle sanzioni previste dal*

regolamento in tali casi”), domande nuove che ai sensi dell’art. 76, co. 4 del CGS sono di per sé inammissibili.

Il reclamo è dunque inammissibile sotto tutti i superiori profili, non potendo essere dunque esaminata nel merito alcuna delle doglianze proposte, prima tra tutte quella riferita all’asserito omesso contraddittorio sugli scritti difensivi della cointrointeressata, senza necessità di dover fissare udienza in assenza di richiesta di audizione da parte della reclamante e non essendoci comunque spazio per aggiungere ulteriori argomenti, anche in ragione del fatto che la A.S.D. MARANESE non ha inteso, per quanto la riguarda, proporre alcuna autonoma impugnazione per la sanzione della ammonizione, alla stessa applicata dal GST, nonché per l’inibizione patita dal proprio dirigente.

Ai sensi dell’art. 48, comma 5 C.G.S. resta a carico della reclamante il contributo, previsto dal codice “a parziale copertura dei costi di gestione della giustizia sportiva” (art. 48, comma 1 C.G.S.), da prelevarsi dal conto campionato della stessa, rimanendo per l’effetto confermata la decisione del GST (ammonizione a carico della A.S.D. MARANESE e inibizione a carico del sig. Ilario ZAMARIAN, dirigente accompagnatore della A.S.D. MARANESE, fino al 22.03.2022).

P.Q.M.

la Corte Sportiva d’Appello Territoriale:

- dichiara inammissibile il reclamo;
- dispone l’addebito del contributo, da prelevarsi dal conto campionato della reclamante.

Manda la Segreteria per le comunicazioni prescritte.